Statuto

del Partito comunista italiano

Approvato al XVI Congresso del PCI
Milano 2-6 marzo 1983

LO STATUTO DEL PCI

2-6 marzo 1983

XVI Congresso del PCI

PREAMBOLO

Il Partito comunista italiano organizza gli operai, i lavoratori, gli intellettuali, i cittadini che lottano, nello spirito della Resistenza, per l'estensione e il rafforzamento delle libertà sancite dalla Costituzione repubblicana e antifascista, per trasformare l'Italia in una società socialista fondata sulla democrazia politica, per affermare gli ideali della pace e del socialismo in Europa e nel mondo.

Il Partito comunista italiano si costituì nel 1921 al congresso di Livorno, raccogliendo — nel clima di mobilitazione e di grande tensione ideale che la vittoria della rivoluzione d'ottobre, aprendo di fronte all'umanità nuove esaltanti prospettive di liberazione e di emancipazione, aveva suscitato nel mondo intero, e nel vivo della lotta contro l'insorgente reazione fascista — l'adesione dei militanti più combattivi del movimento operaio e socia-

lista di ispirazione marxista.

Nel corso della sua storia, anche di fronte a gravi difficoltà e a momenti di profondo travaglio, il partito comunista ha affermato il suo ruolo dirigente nazionale, operando secondo gli indirizzi strategici e di lotta proposti da Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti e impegnando tutte le sue energie, col sacrificio dei suoi militanti, nella lunga battaglia diretta a promuovere l'unità popolare e nazionale contro la tirannide fascista prima, e poi nel corso della guerra di liberazione contro l'oppressione nazista e nella lotta per la fondazione della Repubblica.

Anche dopo la rottura della politica di unità nazionale che aveva dato avvio alla ricostruzione dopo la liberazione, il partito comunista non ha mai cessato di battersi per ricomporre l'unità democratica e antifascista, per salvaguardare i valori rinnovatori della Resistenza, per attuare i princípi e il dettato della Costituzione, per difendere l'indipendenza nazionale, la pace, la libertà dei cittadini, i diritti del lavoro, per affermare una politica di rinascita del Mezzogiorno. Su tale linea si è costruito un grande partito di massa, di classe e democratico, nazionale e internazionalista, componente insostituibile della realtà politica e sociale in Italia e in Europa.

Il Partito comunista italiano vive costruendo, mantenendo, rafforzando rapporti politici e di organizzazione permanenti con la classe operaia, le nuove generazioni, le masse femminili, i lavoratori della terra, i ceti medi della città e delle campagne, gli intellettuali, con tutte le forze progressiste della società e opera, unitamente ad altri partiti della classe operaia, in un largo schieramento di alleanze sociali e politiche al fine di interpretare e realizzare, assieme al soddisfacimento di concreti e legittimi interessi, l'aspirazione del popolo ad una società nuova che, nella libertà, nella giustizia sociale, nella parteci-

pazione, avanzi verso il socialismo.

Il Partito comunista italiano, riaffermando il carattere laico e razionale della propria forza come partito cui si aderisce sulla base del programma politico, si riconosce nella tradizione ideale e culturale che ha la sua matrice e ispirazione nel pensiero di Marx e di Engels e che dalle idee innovatrici e dall'opera di Lenin ha ricevuto un impulso di portata storica. All'arricchimento di tale patrimonio il Partito comunista italiano contribuisce, nel solco di riflessione critica tracciato dagli scritti di Antonio Labriola e dall'opera teorica e politica di Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti, con la sua elaborazione originale sempre aperta al confronto con tutte le correnti del pensiero moderno. Questi insegnamenti costituiscono, per i comunisti italiani, fonte di orientamento per l'analisi delle situazioni e per l'elaborazione politica, strumenti di indagine che vengono messi a profitto, verificati cri-

ticamente e rinnovati nel confronto con la realtà e l'esperienza.

Il Partito comunista italiano afferma la validità attuale, e per la prospettiva socialista, della concezione di una società fondata sul pluralismo dei partiti politici e delle associazioni e sulla garanzia, da parte dei pubblici poteri, di tutte le libertà nell'esercizio delle arti, della ricerca culturale e scientifica, dell'informazione, dei diritti delle minoranze nazionali e linguistiche; ribadisce il principio del rispetto della concezione religiosa della vita e di tutte le libertà religiose; è consapevole che la coscienza cristiana, nella realtà del mondo contemporaneo, può diventare stimolo a un impegno di lotta per la trasformazione socialista della società.

Sul piano internazionale, il Partito comunista italiano si batte per la pace, la distensione, la pacifica coesistenza fra Stati a regime sociale diverso, su base di libertà e di uguaglianza tra tutti i paesi, e

ispira la sua politica — in piena autonomia da qualsiasi vincolo esterno — ai princípi di solidarietà con i partiti del movimento operaio e i movimenti di liberazione nazionale, con i paesi che si sono liberati dallo sfruttamento capitalistico e i popoli che lottano per l'indipendenza nazionale e il proprio autonomo sviluppo e progresso, respingendo ogni ingerenza esterna, con tutte le forze che aspirano ad un ordine europeo e mondiale fondato sul rispetto della sovranità di tutte le nazioni, sul rifiuto delle esasperazioni nazionalistiche, su una cooperazione rivolta al superamento per via pacifica dei profondi squilibri economici e sociali che sono alla base dei contrasti internazionali.

Nel quadro di una rinnovata iniziativa internazionalistica che, nella nuova fase di sviluppo della lotta antimperialistica e rivoluzionaria, investe aree sociali, culturali e politiche sempre piú ampie, il Partito comunista italiano opera in

Italia e in Europa per favorire il confronto delle idee e la collaborazione fra tutti i partiti di ispirazione socialista e la convergenza fra tutte le forze democratiche a base operaia e popolare, nella convinzione che esistono oggi le condizioni per aprire nuovi processi politici che tendano al superamento delle divergenze storiche e a una ricomposizione unitaria del movimento operaio.

Il Partito comunista italiano è un'organizzazione politica, volontaria, democratica e unitaria, che vive e agisce secondo norme, diritti e doveri sanciti dal suo statuto. Il Partito comunista italiano, rifiutando, in virtú di un'esperienza storica, la pratica delle correnti, regola la sua vita interna secondo il metodo del centralismo democratico. Questo metodo che i comunisti italiani hanno seguíto e sperimentato in una lunga prova, rinnovandolo in rapporto ai mutamenti via via intervenuti nelle condizioni della lotta politica, consente al Partito co-

munista italiano di assolvere alle proprie responsabilità di fronte al paese, nell'orientamento di grandi masse e nell'organizzazione e guida delle loro lotte, sollecita un collegamento costante tra organismi dirigenti e militanti, salvaguardando appieno i diritti di ogni iscritto e impegnandolo ad una corresponsabilità unitaria nella definizione e nell'assolvimento dei compiti del partito.

La conoscenza e il rispetto delle norme statutarie da parte di tutte le organizzazioni del partito e di tutti gli iscritti sono necessari per elevare continuamente la coscienza politica di ogni militante e il livello della vita democratica interna, per consolidare e promuovere il consenso dei lavoratori attorno alle alte idealità e finalità della pace, della democrazia, del socialismo.

I. IL PARTITO

1. *Il Partito comunista italiano*

Il Partito comunista italiano organizza gli operai, i lavoratori, gli intellettuali, i cittadini che lottano, nel quadro della Costituzione repubblicana, per il consolidamento e lo sviluppo del regime democratico antifascista, per il rinnovamento socialista della società, per l'indipendenza dei popoli, per la distensione e la pace, per la cooperazione fra tutte le nazioni.

2. *L'adesione al partito*

Possono iscriversi al Partito comunista italiano i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che — indipendentemente dalla razza, dalle convinzioni filosofiche e dalla confessione religiosa — ne accettino il programma politico e si impegnino ad agire

per realizzarlo militando in un'organizzazione del partito.

La domanda di iscrizione è rivolta all'organizzazione di base del luogo di lavoro o a quella territoriale di residenza e deve essere presentata con la garanzia, da parte di un membro del partito o del locale comitato di circolo della federazione giovanile comunista, dell'onestà politica e morale del richiedente.

L'ammissione è decisa dall'assemblea di base componente o dal comitato direttivo dell'organizzazione a cui la domanda è rivolta.

3. *Condizioni speciali per l'ammissione al partito*

La domanda di iscrizione di persone che abbiano avuto cariche direttive importanti in altri partiti, oltre alla normale procedura di ammissione, deve essere sottoposta al parere del comitato federale. Se

si tratta di personalità di rilievo regionale o nazionale, a quello del comitato regionale o del comitato centrale.

Per la riammissione di iscritti precedentemente radiati è sempre indispensabile il parere della istanza di partito che aveva deliberato la radiazione.

Per la riammissione di chi sia stato espulso è necessario il parere favorevole della commissione centrale di controllo. Questa, valutato il caso, può delegare ad esprimere il parere l'organo di controllo federale o regionale.

4. *Il trasferimento da un'organizzazione all'altra*

Il militante del partito che cambia residenza deve darne comunicazione alla sezione della località dove si trasferisce e al comitato direttivo della sezione in cui è iscritto. Questo provvede ad informare

il comitato direttivo della sezione di nuova residenza e a rilasciare un documento di presentazione.

5. *Il partito e la Federazione giovanile comunista italiana*

I giovani iscritti alla Federazione giovanile comunista italiana che sono anche membri del partito partecipano all'attività di entrambe le organizzazioni con pieno diritto, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti. Il compagno iscritto alle due organizzazioni svolge di regola la sua attività politica nella federazione giovanile.

Nell'ambito della comune strategia di avanzata democratica al socialismo, il Partito comunista italiano e la Federazione giovanile comunista italiana stabiliscono rapporti di collaborazione e designano rappresentanti nei rispettivi organismi dirigenti, nel rispetto della reciproca autonomia.

II. DIRITTI E DOVERI DEI MILITANTI

6. *I diritti*

Ogni iscritto al partito ha diritto:

a) di partecipare all'attività e alle decisioni del partito, intervenendo nelle assemblee e nei dibattiti aperti sui suoi organi di stampa;

b) di esprimere e sostenere in ogni istanza di partito le proprie motivazioni ideali e culturali, in rapporto all'elaborazione del programma e della strategia del partito;

c) di svolgere liberamente attività di ricerca filosofica, scientifica, artistica e culturale;

d) di eleggere gli organismi dirigenti del partito, di essere eletto a farne parte e delegato ai congressi di ogni istanza del partito, a norma dello statuto;

e) di rivolgere, nelle istanze di partito, le proprie critiche ad ogni dirigente e ad ogni organizzazione per la loro azione politica e di far

pervenire opinioni e suggerimenti alla stampa del partito e a tutti gli organismi dirigenti, che sono tenuti a prenderli in considerazione;

f) di conoscere tempestivamente le critiche e gli addebiti eventualmente mossi alla sua attività e alla sua condotta e di far valere le proprie ragioni — anche al di fuori del caso di procedimento disciplinare — davanti all'assemblea generale dell'organizzazione a cui appartiene; se membro di un organismo dirigente, nella riunione di questo, appositamente convocata;

g) di motivare, in caso di dimissioni dal partito, le ragioni della sua decisione. Le dimissioni non potranno essere accolte se non dopo un tentativo di chiarimento da parte del segretario dell'organizzazione a cui appartiene il dimissionario.

7. *I doveri*

Ogni iscritto al partito deve:

a) intervenire nelle riunioni e

contribuire al lavoro della propria organizzazione, realizzando le decisioni a cui questa è tenuta, e operare nella vita politica in coerenza agli indirizzi fissati dagli organismi dirigenti;

b) svolgere attività di proselitismo e di informazione della politica del partito, difendendolo da ogni attacco;

c) accrescere le sue conoscenze culturali e politiche e approfondire lo studio della storia e del patrimonio di idee del Partito comunista italiano e di tutto il movimento operaio e rivoluzionario;

d) rinnovare ogni anno la tessera, leggere, sostenere e diffondere la stampa di partito;

e) partecipare alla vita politica e sociale con lealtà, comportandosi correttamente e con spirito di solidarietà, migliorare le proprie qualità professionali, essere coerente con gli ideali di giustizia, di libertà e di emancipazione dei lavoratori, di superamento di ogni forma di oppressione sociale e civile;

f) lottare nelle istanze di partito contro le violazioni della democrazia e delle norme statutarie, non divulgare le questioni riservate di partito;

g) militare nella organizzazione sindacale corrispondente al proprio lavoro.

I membri del partito devono agire per la piú ampia unità delle forze lavoratrici e popolari, contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni democratiche di massa e delle altre associazioni e movimenti democratici, rispettandone e difendendone l'autonomia e operando per la loro democraticità.

III. LA VITA INTERNA E LA DEMOCRAZIA DI PARTITO

8. *Il centralismo democratico*

La vita interna del Partito comunista italiano è regolata, secondo

il metodo del centralismo democratico, in modo da assicurare la necessaria unitarietà di indirizzi nell'azione del partito, la chiarezza nei termini del dibattito politico, l'assunzione di responsabilità da parte di ogni militante e dirigente, nonché la massima partecipazione dei militanti alle scelte politiche e alle lotte, e la rigorosa tutela dei loro diritti.

Di conseguenza:

a) tutti gli organismi dirigenti debbono essere eletti secondo le norme e le procedure stabilite dallo statuto e funzionare in modo collegiale;

b) tutti gli organismi dirigenti hanno l'obbligo di riferire periodicamente circa la loro attività agli iscritti al partito, nelle organizzazioni da essi dirette;

c) ogni istanza di partito e i singoli dirigenti hanno il compito di favorire l'attività di tutti gli iscritti, mantenendo vivo il legame con essi, stimolando il piú ampio dibat-

tito politico e garantendo in tutte le organizzazioni — nel rispetto delle decisioni — l'espressione delle opinioni di ogni comunista;

d) le deliberazioni adottate in conformità allo statuto sono vincolanti per tutti gli appartenenti alle rispettive organizzazioni e, se prese dagli organismi dirigenti nazionali, per l'intero partito. Una decisione assunta a maggioranza, deve essere rispettata anche dalla minoranza;

e) per salvaguardare l'unità del partito e difenderne la disciplina politica, sono vietate le attività frazionistiche.

9. *Attività delle organizzazioni di partito*

Ogni organizzzione di partito ha il diritto e il dovere di trattare e risolvere, di propria iniziativa, nell'ambito della linea politica generale, le questioni che le si presentano

o la interessano, e di prendere posizione su tutti i problemi della politica nazionale e internazionale.

Ha il dovere di applicare le decisioni e gli indirizzi stabiliti dagli organismi dirigenti, di svolgere opera di proselitismo e di reclutamento al partito, di promuovere la formazione di nuovi quadri.

Le scelte di azione politica e gli orientamenti relativi ai rapporti del partito con i movimenti di massa sono definiti nell'ambito delle istanze di partito.

10. *Attivi con valore consultivo*

I comitati direttivi delle cellule, delle sezioni, delle federazioni, i comitati regionali e gli organismi decentrati possono convocare riunioni di attivisti a scopo di informazione, di orientamento e di discussione e per esaminare questioni politiche generali.

Gli orientamenti emersi in tali occasioni hanno valore consultivo e

devono essere valutati dagli organismi dirigenti rispettivi.

11. *Procedure speciali di consultazione e di discussione*

Quando sia consigliato dalla particolare importanza di una questione, il comitato centrale e ogni comitato regionale o federale possono, ciascuno nella propria sfera d'azione, procedere a una consultazione delle organizzazioni di partito, anche attraverso la convocazione simultanea dei comitati federali ove la consultazione sia promossa dal comitato centrale o dal comitato regionale, dei comitati di sezione o di zona ove sia promossa dai comitati federali. Possono inoltre aprire pubbliche discussioni sulla stampa di partito. Sui risultati delle consultazioni si dovrà riferire all'organismo che le ha promosse, sulla base di una precisa documentazione, prima che questo adotti in proposito le sue decisioni definitive.

12. *La pubblicità dei dibattiti e delle decisioni*

I congressi e le conferenze di partito sono di regola pubblici, salvo quando discutono dei compagni da eleggere come delegati e negli organismi dirigenti.

Le assemblee generali degli iscritti, di cellula e di sezione, possono essere aperte al pubblico.

Spetta agli organismi dirigenti e di controllo interessati stabilire collegialmente se e come rendere pubblico il contenuto di tutti gli altri dibattiti e decisioni.

IV. L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO: CELLULE, SEZIONI, FEDERAZIONI, ORGANIZZAZIONI REGIONALI

13. *La cellula*

La cellula è l'organizzazione di base del partito. Comprende alme-

no cinque iscritti ed è costituita nei luoghi di lavoro e nei centri di vita culturale e associata, oppure su base territoriale.

Nei luoghi di lavoro, nei quali il numero degli iscritti al partito è elevato, si possono costituire piú cellule. Può essere anche ammessa, previo assenso della federazione, la costituzione di cellule di categoria.

La cellula costituita su base territoriale comprende i comunisti non iscritti nei luoghi di lavoro e nei centri di vita culturale e associativa.

L'assemblea generale degli iscritti alla cellula è l'istanza fondamentale in cui il militante comunista esercita i suoi diritti e assume i suoi impegni. Deve essere convocata con regolarità dal comitato direttivo, dandone tempestivo avviso a tutti i compagni.

I membri del partito debbono partecipare all'attività della cellula del

proprio luogo di lavoro e contribuire, altresí, a quella dell'organizzazione del luogo di abitazione.

14. *La sezione*

La sezione è territoriale o aziendale ed è costituita dalle cellule esistenti nel suo ambito. Ha una sede permanente per le riunioni e l'attività dei comunisti, che deve essere anche centro di vita politica, culturale, ricreativa per tutti i lavoratori.

La sezione promuove e coordina l'attività dei comunisti in tutti i campi della vita politica, ne favorisce la formazione politica e culturale, ne stimola l'attività e il contributo critico e ne sostiene l'impegno nelle organizzazioni di massa.

Se la sezione non è divisa in cellule, l'assemblea generale degli iscritti adempie a tutte le funzioni normalmente proprie dell'assemblea di cellula.

15. *La federazione*

La federazione è costituita, di regola, su scala provinciale e comprende tutte le cellule e sezioni esistenti nel territorio.

Il comitato centrale, d'intesa con il comitato regionale, può autorizzare la costituzione oppure la fusione di federazioni la cui circoscrizione non coincida con la provincia, nonché di federazioni di area metropolitana. Il comitato centrale, con deliberazione non delegabile, può promuovere la costituzione di federazioni tra i lavoratori emigrati all'estero. È in ogni caso garantita l'integrità delle federazioni di Trieste, dell'Alto Adige e della Val d'Aosta.

16. *L'organizzazione regionale del partito*

L'organizzazione regionale del partito è costituità dalle federazioni esistenti nel territorio.

Quando non vi ostino ragioni di ordine etnico o istituzionale, il comitato centrale del partito può autorizzare la costituzione di federazioni regionali, preceduta da appositi congressi delle organizzazioni di partito interessate.

V. I CONGRESSI E LE CONFERENZE DI PARTITO

17. *I congressi*

Per ciascuna organizzazione e per il partito nel suo complesso il massimo organo deliberativo, le cui decisioni sono obbligatorie per tutti, è il congresso.

L'assemblea congressuale di cellula, i congressi di sezione, di federazione e regionale definiscono la politica delle rispettive organizzazioni e si pronunciano sui documenti loro sottoposti; eleggono gli organismi dirigenti e di controllo e i delegati ai congressi delle istanze superiori.

Il congresso nazionale stabilisce la linea generale del partito ed elegge gli organismi dirigenti e di controllo nazionali.

Nei congressi di sezione, di federazione, regionali e nazionali i membri degli organismi dirigenti e di controllo che non siano delegati hanno diritto alla parola ma non al voto.

La presidenza del congresso esercita la funzione dell'organismo dirigente. In apertura dei lavori il congresso definisce il suo ordine del giorno e adotta il regolamento per lo svolgimento dei suoi lavori, in conformità con le norme dello statuto.

18. *L'assemblea congressuale di cellula*

L'assemblea generale degli iscritti alla cellula si riunisce di regola una volta all'anno, con apposita e tempestiva convocazione, per il suo congresso, nel quale dibatte la situazione politica locale e nazionale ed elegge il segretario e il comitato direttivo.

Se l'assemblea si tiene nel corso della attività congressuale della sezione, elegge i delegati al congresso di questa.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta motivata del comitato direttivo di sezione o della metà degli iscritti.

19. *Il congresso di sezione*

Il congresso di sezione è costituito dai delegati eletti dalle cellule in misura proporzionale al numero degli iscritti, secondo norme stabilite dal comitato federale. Per le sezioni non divise in cellule il congresso è costituito dall'assemblea generale degli iscritti.

Il congresso viene convocato dal comitato direttivo di sezione di norma una volta all'anno, con adeguato preavviso, per discutere i rapporti sull'attività del comitato di-

rettivo e del collegio dei probiviri della sezione, i compiti di lavoro e le altre questioni poste all'ordine del giorno; può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata del comitato federale o su richiesta, parimenti motivata, di un terzo degli iscritti. Il congresso elegge il comitato direttivo e il collegio dei probiviri della sezione e, quando sia preparatorio di altro congresso, i propri delegati. Anche nel caso che i congressi delle sezioni non siano preparatori di altri congressi, i comitati federali ne valutano i risultati.

20. *Il congresso di federazione*

Il congresso di federazione è costituito dai delegati delle sezioni, eletti proporzionalmente agli iscritti e secondo norme stabilite dal comitato federale. Viene convocato dal comitato federale, di regola, in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. Ove occorra, può essere convocato, nell'intervallo fra un congresso nazionale e l'altro, su decisione adottata dal comitato centrale d'intesa con il competente comitato regionale.

Il congresso di federazione discute i rapporti sull'attività del comitato federale e della commissione di controllo e le altre questioni poste all'ordine del giorno. Il comitato centrale del partito può decidere che il congresso federale tratti determinati argomenti. Analogamente può fare il comitato regionale quando il congresso di federazione preceda quello regionale.

Il congresso della federazione elegge il comitato federale, la commissione federale di controllo e, quando sia preparatorio di altro congresso, i propri delegati. Se è convocato in vista di quello regionale si può non procedere — con il consenso della direzione del partito — alle elezioni degli organismi dirigenti e di controllo.

Congressi straordinari di federazione possono essere convocati per decisione motivata del comitato cen-

trale, sentito il comitato regionale, o su richiesta motivata di sezioni o cellule che raggruppino almeno un terzo degli iscritti; oppure per decisione del comitato federale e della commissione federale di controllo, con il consenso della direzione del partito.

21. *Il congresso regionale*

Il congresso regionale è costituito dai delegati delle organizzazioni di partito esistenti nella regione, eletti proporzionalmente al numero degli iscritti, secondo norme stabilite dal comitato centrale su proposta del comitato regionale e previo parere delle federazioni interessate.

Il congresso regionale si riunisce, di regola, almeno ogni quattro anni. Viene convocato per discutere i rapporti sull'attività dello stesso comitato regionale e della commissione regionale di controllo, e le altre questioni poste all'ordine del giorno. Il comitato centrale può decide-

re che siano posti all'ordine del giorno determinati argomenti.

Congressi regionali straordinari possono essere convocati per decisione motivata dal comitato centrale, o su richiesta motivata di federazioni che raggruppino almeno un terzo degli iscritti; oppure per decisione del comitato regionale e della commissione regionale di controllo previo consenso della direzione del partito.

Il congresso regionale elegge il comitato regionale e la commissione regionale di controllo.

22. *Il congresso nazionale*

L'istanza suprema del partito è il congresso nazionale. Esso è convocato dal comitato centrale almeno ogni quattro anni e comprende i delegati di tutte le federazioni (regionali, provinciali, o di altre dimensioni), eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti, secondo norme stabilite dal comitato centrale.

Congressi nazionali straordinari possono essere convocati su richiesta motivata di federazioni che rappresentino almeno un terzo degli iscritti su scala nazionale, oppure per deliberazione del comitato centrale.

Il congresso discute e valuta i rapporti sull'attività del comitato centrale, della commissione centrale di controllo e del collegio centrale dei sindaci e le altre questioni poste all'ordine del giorno; fissa la linea politica e il programma del partito; elegge il comitato centrale, la commissione centrale di controllo e il collegio centrale dei sindaci.

Il congresso esamina le proposte di modifica dello statuto eventualmente presentate e decide su di esse.

23. *Le conferenze di federazione, regionali, nazionali*

Per esaminare lo stato dell'organizzazione del partito o specifici problemi politici, possono essere con-

vocate conferenze di federazione, di regione e nazionali.

Le conferenze non sono sostitutive dei rispettivi congressi. Vi partecipano i rappresentanti delle organizzazioni di partito corrispondenti, scelti secondo norme appositamente stabilite dall'organismo dirigente federale o regionale o dal comitato centrale. Vi partecipano di diritto i componenti degli organismi dirigenti e di controllo.

Le conferenze hanno valore consultivo.

24. *L'anzianità di partito per i componenti degli organismi dirigenti*

Possono essere eletti membri del comitato direttivo di sezione i compagni che abbiano di norma una anzianità di partito di un anno; probiviri di sezione i compagni che abbiano di norma una anzianità di partito di due anni; membri del comitato regionale e federale i compa-

gni che abbiano di norma una anzianità di partito di due anni; membri della commissione regionale e federale di controllo i compagni che abbiano di norma una anzianità di partito di quattro anni; membri del comitato centrale i compagni che abbiano di norma una anzianità di partito di otto anni; membri del collegio centrale dei sindaci i compagni che abbiano una anzianità di partito di otto anni; membri della commissione centrale di controllo i compagni che abbiano una anzianità di partito di dieci anni. Per i compagni provenienti dalla federazione giovanile comunista, nel calcolo di anzianità di partito vanno inclusi gli anni di appartenenza alla gioventú comunista.

In casi particolari e previo motivato giudizio possono essere chiamati a far parte degli organismi dirigenti compagni che non abbiano l'anzianità di partito prevista, se provenienti da organizzazioni e movimenti democratici.

25. *Il metodo di elezione*

Gli organismi dirigenti e di controllo di qualsiasi istanza di partito sono eletti nelle apposite assemblee con voto diretto e nominativo, secondo le modalità che di volta in volta decide l'assemblea. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria quando sia approvata da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.

Nei congressi di sezione, federazione, regionale e nazionale viene eletta una commissione elettorale. Ad essa ogni delegato può far pervenire motivate proposte. La commissione elettorale propone al congresso le modalità di votazione e quindi sottopone alla discussione del congresso la lista da essa elaborata, motivando i criteri seguíti nella selezione delle candidature. Successivamente, vagliate tutte le osservazioni dell'assemblea, illustra la lista definitiva da sottoporre al voto del congresso.

26. *Cooptazioni negli organismi dirigenti*

Al di fuori della normale procedura di elezione è eccezionalmente consentito che siano chiamati nuovi compagni a far parte di un organismo dirigente, in sostituzione di altri comunque cessati dalla carica, mediante cooptazione deliberata dall'assemblea comune dell'organismo di direzione e di quello di controllo.

Si può far luogo alle cooptazioni anche quando ne ricorra la necessità politica, dandone adeguata e tempestiva motivazione.

Fra un congresso e l'altro non possono essere compiute sostituzioni di compagni cessati dalla carica, a mezzo di cooptazione, in un numero complessivamente superiore ad un terzo dei componenti eletti dal congresso. Nel caso di cooptazione per ragioni politiche, l'organismo dirigente non potrà, nello stesso periodo, essere incrementato di un numero superiore ad un quinto

dei membri originariamente eletti.

Ogni cooptazione deve essere decisa a maggioranza assoluta dei componenti i due organismi, dirigente e di controllo, e con la presenza di almeno i due terzi degli appartenenti a ciascuno di essi.

Con la medesima procedura e la medesima maggioranza si può procedere — al di fuori dei casi di procedimento disciplinare — alla revoca di singoli compagni facenti parte di organismi esecutivi.

VI. GLI ORGANISMI DIRIGENTI

27. *Organismi dirigenti ed esecutivi*

Fra un congresso e l'altro, la guida politica del partito spetta agli organismi eletti: comitato di cellula, comitato di sezione, comitato federale, comitato regionale, comitato centrale.

A livello nazionale, la direzione

ha la responsabilità di tutta l'attività corrente del partito.

Gli organismi dirigenti adottano un proprio regolamento. Essi debbono riunirsi con regolarità e funzionare in modo collegiale, dando alle organizzazioni del partito adeguata informazione delle deliberazioni adottate. Sono convocati per decisione dell'organismo esecutivo corrispondente, oppure a richiesta di un terzo dei loro componenti. Insieme con la convocazione deve essere diramato tempestivamente l'ordine del giorno degli argomenti da esaminare.

Gli organismi dirigenti definiscono gli organi di lavoro e ne scelgono i responsabili, nominano i direttori dei giornali e degli altri mezzi di informazione e comunicazione di massa, deliberano i bilanci preventivi e i conti consuntivi, fissando le modalità della loro pubblicazione. Adempiono ad ogni altra funzione a cui siano tenuti in base allo statuto.

Per assicurare la continuità del

lavoro politico e organizzativo, gli organismi dirigenti provvedono a nominare le rispettive segreterie. Ove sia opportuno, anche in rapporto alla consistenza numerica ed ai problemi delle diverse organizzazioni, possono nominare altresí organismi piú ampi (comitati direttivi), senza diminuire le funzioni dell'organismo elettivo e non restringendone i contatti con la base. Essi rispondono del loro operato agli organismi eletti dai congressi e sottopongono alla loro discussione e decisione le questioni di rilievo politico attorno alle quali permangano diversità di posizioni.

Gli organismi esecutivi debbono funzionare collegialmente. Adottano le decisioni operative correnti e rispondono dell'attività e dell'orientamento degli organi di lavoro e degli apparati di partito nel loro complesso, provvedono alla scelta dei compagni funzionari sottoponendone le nomine, rispettivamente, all'approvazione del comitato federale, o regionale, o della direzione del partito.

I loro membri possono essere sostituiti o revocati, in tutto o in parte, per dimissioni accolte o per fondati motivi politici, con decisione adottata a maggioranza assoluta in una riunione dell'organismo competente a nominarli.

28. *Il comitato di cellula*

Il comitato di cellula comprende tre o piú compagni ed è presieduto dal segretario. Dirige il lavoro della cellula; realizza la linea politica del partito nell'ambiente in cui opera; è responsabile dell'attuazione delle decisioni dell'assemblea e delle altre deliberazioni che è tenuto ad osservare. Risponde della sua attività all'assemblea della cellula e al comitato direttivo di sezione.

29. *Il comitato direttivo di sezione*

Il comitato direttivo di sezione comprende cinque o piú membri. Esso elegge nel proprio seno il segretario politico e può eleggere una segreteria. Assume le iniziative politiche necessarie verso i lavoratori e i cittadini nell'ambito di competenza della sezione; è responsabile dell'orientamento e del lavoro degli iscritti; coordina l'attività delle cellule e dei comitati di fabbrica o di azienda, controlla l'esecuzione delle decisioni. Risponde del suo lavoro al congresso di sezione e al comitato federale. Il segretario del circolo della Federazione giovanile comunista italiana fa parte di diritto del comitato direttivo di sezione.

30. *Il comitato federale*

Il comitato federale è l'organismo di direzione politica di tutte le organizzazioni di partito della federazione. Esso risponde al congresso della federazione, al comitato regionale e al comitato centrale dell'attuazione delle decisioni del congresso e della politica realizzata. Costituisce proprie commissioni di lavoro, desi-

gnandone i responsabili e i componenti.

Il comitato federale deve riunirsi di norma una volta al mese. Discute ogni anno un rapporto sull'attività dei comunisti che rivestono cariche pubbliche.

Il comitato federale, in seduta comune con la commissione federale di controllo, elegge fra i suoi membri il segretario e la segreteria della federazione, nonché un comitato direttivo nei casi in cui non sia possibile affidare i compiti di direzione operativa alla sola segreteria.

Il segretario della Federazione giovanile comunista italiana fa parte di diritto del comitato federale.

Il comitato federale può dare vita, nell'ambito della federazione, ad un consiglio del partito — costituito in modo da assicurare una giusta proporzione fra le varie organizzazioni e attività — quale organismo consultivo in materia di programmi elettorali e di impostazione di campagne nazionali, nonché su

argomenti di particolare rilevanza politica.

31. *Il comitato regionale*

Il Comitato regionale è organismo di direzione politica nella regione. Esso risponde al congresso regionale e al comitato centrale dell'attuazione della linea del partito nella Regione. Si riunisce di regola una volta al mese; costituisce proprie commissioni di lavoro, designandone i responsabili e i componenti, coordina l'attività del partito nella regione. Discute ogni anno un rapporto sull'attività dei comunisti che rivestono cariche pubbliche regionali e dei parlamentari della regione.

Quando in una regione le sezioni sono raggruppate direttamente in una federazione regionale, il comitato regionale assolve anche i compiti del comitato federale.

In seduta comune con la commissione regionale di controllo il comitato regionale elegge fra i propri

componenti il segretario e la segreteria e, eventualmente, un comitato direttivo per garantire continuità di direzione in tutti i campi dell'attività politica.

Il segretario del comitato regionale della federazione giovanile comunista fa parte di diritto del comitato regionale del partito.

32. *Il comitato centrale*

Il comitato centrale è il massimo organismo di direzione politica e di decisione del partito. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi della attività, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale. Il comitato centrale si riunisce di regola ogni due mesi. Alla sua convocazione provvede la direzione del partito; l'ordine del giorno è reso pubblico.

In seduta comune con la commissione centrale di controllo elegge fra i suoi membri il segretario generale del partito e la direzione. Ha facoltà di eleggere il presidente del

partito, il quale è membro di diritto della direzione e dei suoi organi esecutivi, e uno o piú vice segretari. Sempre in seduta comune con la commissione centrale di controllo determina la struttura e le specifiche attribuzioni degli organismi esecutivi nazionali, nominandone nel suo seno i componenti.

Il comitato centrale definisce i propri organi di lavoro e ne sceglie i responsabili; provvede alle altre funzioni che gli competono a norma di statuto, garantendo a tutto il partito la piú ampia conoscenza degli orientamenti adottati.

Il segretario nazionale della Federazione giovanile comunista fa parte di diritto del comitato centrale.

33. *Le commissioni del comitato centrale*

Ciascun membro del comitato centrale fa parte di una delle commissioni permanenti costituite dallo stesso comitato centrale. Il numero

e le competenze delle commissioni debbono corrispondere ai grandi settori dell'attività e dell'iniziativa politica del partito.

Nel determinare il numero e i compiti delle commissioni, il comitato centrale può designare in ogni commissione altri componenti, in misura non superiore alla metà di quelli appartenenti al comitato centrale, scegliendoli secondo modalità appositamente fissate.

Ogni commissione elegge il suo presidente che la convoca, di norma ogni due mesi, d'intesa con gli organismi esecutivi della direzione, oppure su richiesta del comitato centrale, o della direzione, o di un terzo dei suoi componenti. Le elaborazioni, gli orientamenti, le indicazioni, i rapporti forniti da ciascuna commissione hanno valore vincolante per il partito se sono fatti propri dalla direzione del partito o dal comitato centrale.

Il comitato centrale può demandare l'esame, l'approfondimento e la decisione su determinati argo-

menti alla commissione competente. In tal caso deve essere data adeguata informazione pubblica dei lavori e delle conclusioni della commissione stessa.

Tutti i membri del comitato centrale possono prendere conoscenza dei materiali elaborati dalle commissioni e dei verbali delle loro riunioni.

34. *La direzione*

La direzione esamina e decide le questioni piú importanti dell'attività politica corrente e, in conformità agli orientamenti stabiliti dal comitato centrale, dirige il lavoro del partito e ne controlla la realizzazione. La direzione risponde del suo operato al comitato centrale e sottopone alla sua discussione e decisione le questioni di rilievo politico attorno alle quali permangano diversità di posizioni.

La direzione esamina, di norma due volte all'anno, un rapporto sui problemi organizzativi e di inquadra-

mento. Insieme con i presidenti dei gruppi parlamentari nazionali e con i segretari regionali, discute e approva il bilancio centrale del partito.

35. *Gli organismi esecutivi nazionali*

Gli organismi esecutivi, definiti e nominati dal comitato centrale in seduta comune con la commissione centrale di controllo, provvedono ad assicurare la continuità dell'attività politica e organizzativa del partito e decidono sulle altre questioni ad essi demandate dalla direzione.

Gli organismi esecutivi sono presieduti dal segretario generale del partito. Coordinano gli organi di lavoro del comitato centrale, decidono la composizione dell'apparato e ne assicurano il funzionamento. Seguono l'indirizzo de *l'Unità* e degli altri organi di stampa e di informazione del partito e attuano il necessario coordinamento con i gruppi parlamentari. Garantiscono il collegamento degli organismi centrali con i comitati regionali; le federazioni e le attività editoriali.

VII. GLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO

36. *I comitati di zona*

I comitati di zona comprendono le sezioni territoriali e dei luoghi di lavoro di piú comuni contermini o anche nell'ambito di un solo comune nel caso di comuni di particolari dimensioni. La costituzione delle zone è promossa dai comitati federali interessati, d'intesa con il comitato regionale. I comitati di zona sono responsabili verso l'assemblea dei delegati delle sezioni e verso il comitato federale.

Il comitato di zona ha compiti di elaborazione, di iniziativa e di direzione politica. Stimola e coordina l'attività delle sezioni in coerenza con le scelte di politica provinciale e regionale; contribuisce alla cre-

scita dei loro gruppi dirigenti. D'intesa con il comitato federale orienta l'azione dei comunisti in tutte le istituzioni decentrate, amministrative e sociali.

I comitati di zona vengono eletti dall'assemblea dei delegati delle sezioni convocata secondo criteri fissati dal comitato regionale d'intesa con i comitati federali rispettivi. Spetta ai comitati di zona, in accordo con i comitati federali e i comitati regionali, determinare le strutture necessarie per la loro attività.

VIII. GLI ORGANISMI DI COORDINAMENTO

37. *Il comitato di fabbrica e di azienda*

Nei luoghi di lavoro dove esistono piú cellule o piú sezioni, un comitato eletto dai corrispondenti comitati direttivi promuove e dirige

l'iniziativa e l'attività del partito in tutta la fabbrica, azienda o istituto.

38. *Coordinamenti cittadini e comunali*

Nei comuni comprendenti piú sezioni, possono essere formati organismi di coordinamento di quartiere, cittadini o comunali, per assicurare unitarietà di indirizzi alla attività del partito nel comune, in particolare per le questioni che riguardano le istituzioni. Essi sono formati dai rappresentanti delle sezioni e agiscono sotto la direzione degli organismi dirigenti.

IX. GLI ORGANISMI DI CONTROLLO

39. *Organismi di controllo e loro attribuzioni*

Sono organismi di controllo il collegio dei probiviri di sezione, la com-

missione federale e la commissione regionale di controllo, la commissione centrale di controllo, il collegio centrale dei sindaci.

Vengono eletti nei rispettivi congressi e durano in carica quanto gli organismi di direzione politica, rispondendo della loro attività ai congressi successivi.

Gli organismi di controllo:

1. controllano l'applicazione dello statuto; esaminano le questioni che riguardano il rispetto della democrazia, dell'unità e della disciplina politica nella vita interna del partito, adottano le opportune decisioni sulle questioni che siano loro sottoposte;

2. collaborano all'attività di formazione politica, ideale e culturale dei militanti e dirigenti del partito;

3. esaminano e decidono — secondo le rispettive competenze — i ricorsi in materia disciplinare presentati da singoli compagni o da organismi di partito;

4. verificano le previsioni dei bilanci e le risultanze dei conti consuntivi, la loro rispondenza alle effettive possibilità e alle decisioni dell'organizzazione, la regolarità dell'amministrazione e della gestione del patrimonio, formulando eventuali rilievi;

5. partecipano, nei casi e per gli scopi indicati nello statuto, alle riunioni in comune con il corrispondente organismo di direzione politica.

40. *I probiviri di sezione*

In ogni sezione viene eletto dal congresso un collegio di tre o cinque probiviri, che sceglie nel suo seno un presidente per coordinarne l'attività.

Il presidente è membro di diritto del comitato direttivo di sezione.

I probiviri sono competenti, in materia disciplinare, a decidere i ricorsi riguardanti le sanzioni del richiamo orale o scritto.

I probiviri esaminano e dirimono, inoltre, le questioni concernenti l'onorabilità di membri del partito, che vengono loro sottoposte a norma di statuto.

Ai fini del controllo della gestione amministrativa, i probiviri possono chiedere, anche individualmente, informazioni sulla situazione in atto e formulare rilievi e proposte.

41. *La commissione federale di controllo*

La commissione federale di controllo è composta di un numero di membri non superiore ad un terzo del comitato federale. Elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario; incarica tre suoi componenti dei compiti specifici in materia di amministrazione e di gestione del patrimonio.

Il presidente è membro di diritto del comitato direttivo della federazione e, insieme con il vice presidente e il segretario, del comitato federale.

La commissione federale di controllo, anche in base all'esperienza del lavoro svolto dai probiviri delle sezioni, presenta ogni anno al comitato federale un rapporto scritto sulle condizioni della vita democratica nella federazione, trasmettendola anche alla commissione regionale di controllo, e una relazione sulla gestione amministrativa.

Esamina e decide i ricorsi riguardanti le sanzioni disciplinari diverse dal richiamo orale o scritto, salvo i casi attribuiti alla commissione regionale.

42. *La commissione regionale di controllo*

La commissione regionale di controllo si compone di un numero di membri non superiore a un terzo del comitato regionale. Elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario, nomina

tre dei suoi componenti per l'esercizio delle attribuzioni in materia amministrativa.

Il presidente è membro di diritto dell'organismo esecutivo espresso dal comitato regionale. Insieme con il vice presidente e il segretario fa parte del comitato regionale.

La commissione regionale di controllo discute ogni anno i rapporti sulle condizioni della vita democratica trasmessi dalle commissioni federali e riferisce in merito al comitato regionale e alla commissione centrale di controllo. Ai fini dell'attività di controllo cui è chiamata può chiedere notizie alle commissioni federali della regione.

La commissione regionale di controllo decide sui ricorsi concernenti le sanzioni disciplinari, diverse dal richiamo orale o scritto, che siano state adottate nei confronti di compagni che operano a livello regionale o hanno cariche pubbliche regionali.

Esamina e dirime le questioni concernenti l'onorabilità di singoli compagni, quando questi ritengano opportuno investirne la commissione regionale di controllo.

43. *La commissione centrale di controllo*

La commissione centrale di controllo deve essere composta da un numero di membri non superiore ad un terzo del comitato centrale. Elegge nel suo seno un presidente, due vice presidenti e due segretari, i quali fanno parte di diritto del comitato centrale. Il presidente fa altresí parte della direzione del partito.

La commissione centrale di controllo e il comitato centrale concordano eventuali riunioni congiunte, oltre quelle previste dallo statuto, e determinano i modi e le forme piú opportuni per la loro collaborazione.

La commissione centrale di controllo esamina periodicamente, nel-

le sue riunioni plenarie, le condizioni della vita democratica e i metodi di lavoro in atto nel partito, e riferisce annualmente in merito al comitato centrale, assumendo a questo fine le necessarie informazioni.

Sempre una volta all'anno pubblica un rapporto sull'argomento.

La commissione centrale di controllo esamina e decide i ricorsi in materia disciplinare che le sono rivolti. Si pronuncia sulle questioni concernenti l'onorabilità dei membri del comitato centrale e della commissione centrale di controllo, del collegio centrale dei sindaci e dei segretari regionali.

44. *Il collegio centrale dei sindaci*

Il collegio centrale dei sindaci è composto da cinque a sette membri, viene eletto dal congresso nazionale e risponde della propria attività al successivo congresso del partito. Elegge nel suo seno un presidente e un segretario.

Compiti del collegio centrale dei sindaci sono:

a) controllare l'amministrazione centrale del partito, accertando la regolare tenuta della contabilità e verificando la corrispondenza delle spese alle assegnazioni di bilancio e alle decisioni degli organismi dirigenti;

b) controllare la gestione dei beni del partito e la sua attività finanziaria.

Il collegio centrale dei sindaci deve verificare, almeno ogni semestre, la corrispondenza delle entrate e delle uscite con le reali possibilità finanziarie, e segnalare alla direzione del partito situazioni che richiedono un interessamento particolare. A fine anno, il collegio centrale dei sindaci deve presentare alla direzione del partito una relazione scritta sulla tenuta dell'amministrazione centrale.

I membri del consiglio centrale dei sindaci possono richiedere all'amministrazione centrale informa-

zioni sulla situazione finanziaria. Essi hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni della commissione di amministrazione.

X. LE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

45. *I comunisti nelle assemblee elettive*

Ogni iscritto al partito, che abbia le qualità per rappresentare il popolo in cariche pubbliche elettive, può essere candidato alle elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali e del parlamento europeo.

L'accettazione delle candidature impegna a svolgere la campagna elettorale secondo l'impostazione stabilita dagli organismi dirigenti e a comportarsi in modo leale verso i compagni di lista.

I membri del partito eletti sono

responsabili del loro mandato tanto verso il partito che li ha designati quanto verso i loro elettori e la massa popolare che rappresentano. Sono tenuti ad assolvere le funzioni loro proprie nell'assemblea elettiva di cui fanno parte, a tenere continui contatti con i cittadini, a rendere periodicamente conto della loro attività e dello stato di attuazione del programma elettorale.

Gli amministratori comunali e provinciali che ricevono indennità di carica o di presenza e gli altri comunisti investiti di cariche amministrative, assunte in seguito a designazione dei gruppi consiliari comunisti, sono tenuti a versare al partito una quota degli emolumenti percepiti secondo le disposizioni del comitato federale.

I compagni consiglieri o deputati regionali e i parlamentari comunisti sono tenuti a versare, rispettivamente al comitato regionale o al centro del partito, una quota mensile delle loro indennità di carica, secondo le

disposizioni del comitato regionale o del comitato centrale.

46. *I consiglieri comunali e provinciali*

La scelta dei candidati comunisti alle elezioni amministrative viene fatta ogni volta secondo norme e criteri stabiliti dal comitato centrale.

I candidati al consiglio comunale, quando esista una sola sezione di partito, vengono designati dall'assemblea generale della sezione su proposta del comitato direttivo. La approvazione dei candidati deve essere fatta nominativamente per ogni candidato. La lista deve essere sottoposta alla ratifica del comitato federale e della commissione federale di controllo riuniti in seduta comune.

Nei comuni con piú di una sezione, le proposte vengono concordate in un'assemblea dei comitati direttivi di sezione e dei collegi dei pro-

biviri, indetta dal coordinamento cittadino o comunale e qualora questo non esista, dal comitato di zona, e quindi sottoposte alle assemblee di sezione. Analogamente si procede per i candidati ai consigli di quartiere e di circoscrizione.

Il coordinamento cittadino o comunale o il comitato di zona, sulla base delle osservazioni e proposte fatte nelle assemblee, redige la lista definitiva dei candidati da sottoporre a ratifica del comitato federale e della commissione federale di controllo, riuniti in seduta comune.

La lista dei candidati al consiglio provinciale viene decisa dal comitato federale, in seduta congiunta con la commissione federale di controllo, sulla base delle proposte avanzate per ogni singolo collegio dalle riunioni, indette dal comitato federale, dei comitati direttivi e dei collegi dei probiviri delle sezioni di partito esistenti in ogni collegio elettorale. Se le elezioni provinciali riguardano piú di una federazione,

la lista è concordata tra le federazioni interessate.

La lista dei candidati alla provincia è ratificata dal comitato regionale.

47. *I consiglieri e i deputati regionali*

Ogni organizzazione di partito esistente in ciascuna circoscrizione elettorale o nella federazione può proporre candidature per l'elezione dei consiglieri o deputati regionali sulla base di criteri indicati dal comitato regionale.

I comitati federali devono sollecitare l'esercizio di questo diritto.

I comitati federali scelgono tra le proposte fatte e designano, assieme alle commissioni federali di controllo, i candidati per la circoscrizione, presentandone la lista al comitato regionale.

Le liste dei candidati sono approvate dal comitato regionale e dalla commissione regionale di controllo

riuniti in seduta comune, sentita la direzione del partito.

48. *I deputati e i senatori*

Ogni organizzazione di partito esistente nella circoscrizione o collegio elettorale per l'elezione di deputati o senatori può proporre candidature, sulla base di criteri indicati dal comitato centrale. I comitati federali scelgono tra le proposte fatte, sentiti i comitati regionali, e designano assieme alle commissioni federali di controllo i candidati per la circoscrizione o il collegio. I comitati regionali coordinano la composizione delle liste per le varie circoscrizioni e collegi della regione, le approvano e le presentano per la ratifica al comitato centrale e alla commissione centrale di controllo.

49. *I parlamentari europei*

Il comitato centrale e la commissione centrale di controllo in seduta

comune scelgono i candidati al parlamento europeo, in base a proposte formulate dalla direzione del partito e dai comitati regionali, dopo una consultazione con le federazioni.

50. *I gruppi parlamentari e consiliari*

I senatori e i deputati comunisti devono costituirsi in gruppo comunista in ciascuno dei rami del parlamento.

I gruppi parlamentari comunisti hanno il compito di definire, sulla base della linea politica generale del partito, la propria attività e iniziativa intervenendo nelle discussioni parlamentari, nella elaborazione delle leggi, nella formazione dei governi, in difesa della libertà e degli interessi dei lavoratori e del popolo.

È dovere di ogni parlamentare comunista partecipare attivamente ai lavori della Camera e del Senato e alle diverse commissioni e di informare regolarmente della propria attività e di quella del parlamento il corpo elettorale che lo ha eletto. Del loro lavoro parlamentare, i deputati e i senatori comunisti rispondono in primo luogo al rispettivo gruppo parlamentare, anche sul piano disciplinare.

Ogni gruppo parlamentare adotta un proprio regolamento ed elegge nel proprio seno il presidente e il comitato direttivo nel cui ambito vengono nominati, ove occorra, vice presidenti e segretari.

I comunisti deputati al parlamento europeo, d'intesa anche con rappresentanti di partiti e movimenti di altri paesi, si costituiscono in gruppo nominando un presidente e un ufficio di presidenza.

In ogni regione i senatori e i deputati comunisti coordinano la loro attività, in accordo con il comitato regionale e con i gruppi parlamentari nazionali.

I comunisti eletti nelle assemblee comunali, provinciali e regionali si devono costituire in gruppo. Il grup-

po elegge nel proprio seno gli organismi direttivi, adottando, secondo le esigenze, un proprio regolamento.

XI. LA STAMPA E I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

51. *La stampa comunista e i suoi compiti*

La stampa nazionale del partito, le attività editoriali e i mezzi di comunicazione di massa, di cui il partito dispone, devono seguire gli orientamenti politici generali fissati dal comitato centrale, che ne nomina i direttori.

Gli altri organismi dirigenti sono a loro volta responsabili dell'indirizzo della stampa e dei mezzi di comunicazione di massa di cui dispongono, e ne nominano i direttori.

Almeno una volta tra un congresso e l'altro, il comitato centrale, il

comitato regionale o federale devono discutere un rapporto sugli organi di informazione da essi controllati.

L'organizzazione della diffusione del quotidiano del partito e degli altri organi di stampa è compito permanente delle organizzazioni del partito e di tutti gli organismi dirigenti.

XII. L'UNITA' E LA DISCIPLINA DEL PARTITO

52. *L'unità e la disciplina del partito*

L'unità del partito è essenziale per la realizzazione del suo programma, nella lotta per la democrazia e il socialismo. Tutte le organizzazioni e tutti i compagni sono tenuti a difenderla contro ogni tentativo di disgregazione e di attività di frazione.

Garanzia dell'unità del partito è

la disciplina politica, che deriva dall'accettazione del programma e impegna alla sua attuazione, a comportamenti leali, al rispetto delle decisioni adottate a norma di statuto. Ad essa sono tenuti in egual misura tutti i comunisti, indipendentemente dai compiti che assolvono e dalle cariche che rivestono.

Ciò presuppone una intensa vita democratica in tutte le istanze di partito. Alle sanzioni disciplinari si deve ricorrere soltanto quando, in presenza di una violazione delle norme statutarie, non sia possibile ottenere con la persuasione o con la critica il rispetto dei doveri del militante comunista.

53. *Le sanzioni disciplinari*

Le sanzioni disciplinari sono:

a) il richiamo orale;
b) il richiamo scritto;
c) la rimozione dalla carica;
d) la sospensione dal partito da uno a sei mesi;

e) la radiazione;
f) l'espulsione.

Il richiamo orale o scritto può essere inflitto quando si verifichino casi evidenti o ripetuti di negligenza o scorrettezza nell'attività politica.

La rimozione dalla carica e la sospensione dal partito possono essere adottati quando si verifichi un comportamento antistatutario che provochi una situazione di incompatibilità con la carica o con lo svol gimento del lavoro dell'organizzazione.

La radiazione può essere decisa quando risulti, oltre ad una condotta censurabile, l'essere venuto meno il rapporto di fiducia insito nella appartenenza al partito. Se nel corso del procedimento l'interessato presenta le dimissioni, non si fa luogo alla radiazione.

L'espulsione è la massima sanzione. Può essere decisa nel caso in cui, oltre a una condotta inammissibile e in sé grave, ne sia derivato al par-

tito un pregiudizio non altrimenti eliminabile.

Il richiamo orale o scritto è deciso dall'organismo dirigente dell'organizzazione a cui appartiene il compagno interessato.

Le altre sanzioni disciplinari sono decise a maggioranza assoluta dall'assemblea dell'organizzazione di base, appositamente convocata, a cui è iscritto il compagno sottoposto a procedimento disciplinare. Sono confermate dal comitato direttivo della sezione, se la decisione è della cellula, o della federazione se è stata presa dall'assemblea generale degli iscritti di una sezione non divisa in cellule.

Le sanzioni diventano esecutive dopo che siano state trasmesse, secondo le rispettive competenze, alla commissione federale o a quella regionale di controllo, le quali accertano che siano state osservate le norme di procedura.

Ai comunisti membri di assemblee elettive, i rispettivi gruppi consiliari o parlamentari possono infliggere, osservate le norme statutarie e, ove esistano, i loro regolamenti, le sanzioni del richiamo orale o scritto, della sospensione dall'attività del gruppo e della rimozione da cariche di gruppo, esclusivamente per fatti inerenti allo svolgimento del mandato.

Per le sanzioni di cui alle lettere *c, d, e, f,* i membri del comitato federale e della commissione federale di controllo devono essere giudicati in seduta comune dei due organismi, appositamente convocata, con l'intervento e il voto di almeno i due terzi dei componenti di ciascuno di essi. Restano immutate tutte le altre norme. La decisione è valida se è adottata a maggioranza assoluta.

La stessa regola si osserva per i membri del comitato regionale e della commissione regionale di controllo, e per quelli del comitato centrale e della commissione centrale di controllo, con la competenza, ri-

spettivamente, degli organismi regionali o nazionali.

In situazioni particolari, d'intesa con il corrispondente organismo dirigente e sentita la organizzazione di base competente, la commissione federale di controllo, o la commissione regionale, oppure la commissione centrale di controllo può avocare a sé l'esame di una questione disciplinare e prendere la decisione in merito, osservate tutte le altre disposizioni. In quest'ultimo caso, se la commissione centrale di controllo è investita da ricorso, procede a riesame del suo precedente giudizio.

Per i casi di rimozione dalla carica e di sospensione dal partito da uno a sei mesi, i ricorsi verranno esaminati e decisi dalla presidenza della commissione centrale di controllo le cui deliberazioni saranno sottoposte a ratifica della commissione centrale di controllo, mentre i ricorsi per i casi piú gravi di radiazione e di espulsione dal partito, verranno esaminati e decisi dal-

la riunione plenaria della commissione centrale di controllo.

54. *Le procedure*

Il compagno sottoposto a procedimento disciplinare deve conoscere tempestivamente i fatti che gli vengono addebitati e gli elementi su cui si fondano; deve avere modo di difendersi adeguatamente. Ha diritto ad essere presente all'assemblea nella quale si discute il suo caso. Contro le sanzioni adottate nei suoi confronti può ricorrere entro sei mesi alla commissione federale di controllo — o a quella regionale, quando è competente questa — e, successivamente, alla commissione centrale di controllo. Nel caso di richiamo orale o scritto, può ricorrere in prima istanza ai probiviri di sezione.

Le sanzioni inflitte ai componenti degli organismi di federazione, regionali e nazionali sono suscettibili di ricorso alla commissione centra-

le di controllo. Per le sanzioni riguardanti i membri degli organismi nazionali, la commissione centrale di controllo, in sede di ricorso, procede a nuovo esame del caso prima di modificare o confermare la precedente decisione.

Contro le sanzioni inflitte per fatti inerenti al mandato agli appartenenti ai consigli comunali e provinciali si ricorre in prima istanza alla commissione federale di controllo; se si tratta di consiglieri o deputati regionali, a quella regionale; per i parlamentari nazionali o europei, alla commissione centrale di controllo.

Tutte le regole che precedono valgono anche per i ricorsi che siano proposti da organismi di partito.

Nei ricorsi in materia disciplinare il termine per decidere è, rispettivamente, di due mesi per i probiviri di sezione, di sei mesi per la commissione federale o regionale di controllo, di un anno per la commissione centrale di controllo.

55. *La sospensione cautelativa dalla attività di partito*

La sospensione dall'attività di partito può essere decisa, come misura cautelativa temporanea, per portare a compimento un'indagine o in attesa dei risultati di un'inchiesta. Non costituisce sanzione disciplinare e non può essere stabilita per piú di due mesi, prorogabili a sei in caso di comprovata necessità.

La sospensione è decisa dagli organismi dirigenti e di controllo, che ne fissano le modalità.

Quando si tratti di inchieste promosse dall'autorità giudiziaria in sede penale per questioni di particolare gravità, gli organismi dirigenti e di controllo competenti, apprezzate attentamente le circostanze, possono prorogare ulteriormente la sospensione cautelativa dall'attività di partito con decisione motivata.

Tale decisione deve essere comunicata all'interessato, che ha diritto di ricorrere all'organo di controllo

competente seguendo le stesse procedure e nei termini previsti dall'art. 54.

56. *Lo scioglimento di organizzazioni*

In caso di estrema necessità il comitato centrale e la commissione centrale di controllo, riuniti in seduta comune, possono sciogliere un comitato federale o regionale. Analogamente possono procedere i comitati federali e le commissioni federali di controllo nei confronti di un comitato di sezione o di cellula. La decisione del comitato federale e della commissione federale di controllo deve essere ratificata dalla direzione e dalla presidenza della commissione centrale di controllo, sentito il comitato regionale. Il comitato centrale in caso di scioglimento di comitato federale, il comitato federale in caso di scioglimento di direttivi di sezione procederanno alla nomina di un comitato provvisorio incaricato di dirigere la

organizzazione e di convocarne entro sei mesi il congresso straordinario.

Sempre in caso di estrema necessità il comitato federale e la commissione federale di controllo possono sciogliere cellule e sezioni di partito. La decisione, prima di diventare esecutiva, deve essere approvata dalla direzione del partito e dalla presidenza della commissione centrale di controllo, che dovranno sottoporla alla ratifica dei rispettivi organismi nella prima loro riunione plenaria. Il compito di ricostituire le organizzazioni disciolte dovrà essere affidato ad un comitato provvisorio, nominato dal comitato federale in accordo con il comitato di zona e con il coordinamento cittadino o comunale interessati, che dovrà provvedere alla ricostituzione della cellula o sezione non piú tardi di tre mesi dallo scioglimento.

Nessuna organizzazione può esser sciolta dopo che sia stato indetto il congresso federale.

XIII. L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

57. *Le attività amministrative e patrimoniali nel partito*

I mezzi finanziari del partito sono costituiti dai proventi delle tessere e delle quote, da sottoscrizioni o oblazioni volontarie, dagli introiti di feste e dal finanziamento pubblico.

L'importo della tessera è stabilito dalla direzione del partito, la quale fissa l'ammontare delle quote e le percentuali spettanti alle varie istanze di partito.

Per ogni compagno, la quota annuale da pagare deve essere adeguata alle sue reali possibilità economiche.

Le cellule, le sezioni, le federazioni, le organizzazioni regionali hanno, ciascuna, una propria distinta amministrazione. Pertanto le federazioni non hanno responsabilità legale per le attività amministrative delle sezioni e delle cellule, né i comitati regionali per quella delle federazioni.

La direzione del partito non ha alcuna responsabilità legale per le attività amministrative proprie delle singole organizzazioni di partito.

La sezione centrale di amministrazione, e per essa l'amministratore, provvede alla tenuta e all'aggiornamento annuale dell'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà del centro del partito, e ne gestisce il bilancio compiendo tutti gli atti necessari, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito ed oneroso, per attuare le direttive politiche della direzione del partito.

In relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico, l'amministratore ha la rappresentanza legale del partito ed è abilitato a riscuotere le somme a questo direttamente spettanti. I presidenti dei gruppi parlamentari del

Senato e della Camera versano all'amministrazione del partito l'importo dei contributi da loro riscossi in base alla legge. L'amministratore ha la rappresentanza giudiziale del partito sia attiva che passiva e può compiere tutti gli atti conseguenti, nessuno escluso.

Le attività patrimoniali autonome — quotidiani e settimanali, riviste e case editrici, librerie — devono costituire gestioni a se stanti, rette da consigli di amministrazione e controllate da propri collegi di sindaci.

58. *I bilanci del partito*

All'inizio di ogni anno devono essere preparati il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente; deve essere inoltre aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà di ciascuna organizzazione. I bilanci sono predisposti dalla commissione d'amministrazione o, in mancanza, dall'amministratore e sono approvati dai rispettivi organismi di direzione.

Il bilancio centrale del partito e il conto consuntivo dell'anno precedente, vistati dal collegio centrale dei sindaci, sono approvati dalla direzione del partito in seduta congiunta con i presidenti dei gruppi parlamentari nazionali e con i segretari regionali. Essi vengono pubblicati integralmente su l'*Unità* e almeno su un altro quotidiano a diffusione nazionale.

I bilanci delle sezioni, delle federazioni e delle organizzazioni regionali sono resi pubblici nelle forme deliberate dai rispettivi organismi di direzione.

XIV. LA TESSERA E I SIMBOLI DEL PARTITO

59. *La tessera*

La tessera attesta la regolare iscrizione al partito e impegna il

militante alla solidarietà politica e morale verso tutti i comunisti.

Al compagno nuovo iscritto deve essere consegnata, con la tessera, una copia dello statuto.

60. *La bandiera e il simbolo del partito*

La bandiera del Partito comunista italiano è un rettangolo di drappo rosso, la cui base è una volta e mezzo l'altezza. Nel suo angolo superiore sinistro reca in colore oro la stella d'Italia a cinque punte, simbolo dell'unità e dell'indipendenza della nazione e i simboli del lavoro, la falce e il martello. Sotto questi emblemi, orizzontalmente, sono ricamate, in colore oro, le lettere « P.C.I. ». Legato all'asta della bandiera è un nastro dai colori nazionali: verde, bianco e rosso.

Nelle pubbliche manifestazioni e nelle ricorrenze, la bandiera del partito deve essere portata, o esposta, insieme con la bandiera nazionale.

Gli inni da eseguire nelle manifestazioni ufficiali di partito sono: l'*Internazionale*, l'*Inno dei lavoratori*, l'*Inno di Mameli e Bandiera rossa*.

INDICE

Preambolo 3

I Il partito 11

II Diritti e doveri dei militanti 15

III La vita interna e la democrazia di partito 18

IV L'organizzazione del partito: cellule, sezioni, federazioni, organizzazioni regionali 23

V I congressi e le conferenze di partito 27

VI Gli organismi dirigenti 39

VII Gli organismi di decentramento 51

VIII Gli organismi di coordinamento 52

IX Gli organismi di controllo 53

X Le cariche pubbliche elettive 62

XI La stampa e i mezzi di comunicazione di massa 70
XII L'unità e la disciplina del partito 71
XIII L'amministrazione del partito 82
XIV La tessera e i simboli del partito 85

Finito di stampare nell'aprile 1983
dalla Tipografia Iter di Roma